Torri Ruffoni Albo 15/30.3.06

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

IL CONSIGLIO CAMERALE

VISTO l'articolo 2, comma 2 bis, della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359;

VISTO l'articolo 5-quater, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27;

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54 recante "regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di Commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27";

ATTESA la necessità di dettare la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni ammnistrative in caso di tardivo o omesso versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Pavia

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PAVIA

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative si applicano ai casi di tardivo e omesso versamento del diritto annuale, così come definiti ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del D. M. 27 gennaio 2005 n. 54.

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.

2. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo in base alla normativa vigente.

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.

2. Il Segretario Generale individua uno o più dipendenti Camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Nei casi di tardivo versamento si applica la sanzione del 10% dell'importo dovuto.

3. Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

4. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte, la sanzione del 30% si applica sul diritto dovuto mentre le maggiorazioni di cui ai successivi articoli 7 e 8 si determinano sulla quota di diritto omesso.

Articolo 7

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione è commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio e determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% è di regola incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 50%, in base alla seguente tabella:

Danno finanziario per la CCIAA	Gravità violazione ex co. 3, art. 4 Regolamento e co. 1-2 art. 7 D.Lgs. 472/97
Fino ad € 80,00	5%
Fino ad € 373,00	10%
Fino ad € 518,00	15%
Fino ad € 1.254,00	20%
Fino ad € 2.500,00	25%
Fino ad € 5.000,00	30%
Fino ad € 10.000,00	35%
Fino ad € 20.000,00	40%
Fino ad € 40.000,00	45%
Fino ad € 77.500,00	50%

Articolo 8

Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni

1. La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili considera opportunamente la personalità del trasgressore che è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% è incrementata di una percentuale del 5% nel caso il trasgressore abbia commesso una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.

2. Il quinquennio di riferimento, di cui al precedente comma, decorre dall'anno 2001.

Articolo 9

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione, determinata ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, non definita mediante ravvedimento.

2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerati violazioni della stessa indole, di gravità differenziata.

3. La recidiva della violazione incrementa la sanzione di una percentuale variabile in relazione alle violazioni commesse nei tre anni precedenti ed alla loro gravità. Nella tabella sottostante è indicata, a titolo esemplificativo, una possibile applicazione della recidiva.

Una violazione	1 tardivo 7% - 1 omesso	15%	15% max
Due violazioni	2 tardivi	20%	
	1 tardivo + 1 omesso	25%	
	2 omessi	30%	30% max
Tre violazioni	3 tardivi	35%	
	2 tardivi +1 omesso	40%	
	1 tardivo + 2 omessi	45%	
	3 omessi	50%	50% max

Articolo 10

Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice
e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione è ridotta di una percentuale del 20%, comunque in misura non inferiore al minimo edittale previsto dalla legge, qualora il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento n. 54/2005, sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 54/05.

2. La sanzione è ridotta di una percentuale fino al 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale) che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività.

3. La sanzione ridotta ai sensi del comma precedente non può comunque essere inferiore alla metà del minimo come previsto dall'articolo 7, comma 4, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si determinano sulla quota di diritto versato.

Articolo 11

Violazioni continuate

1. La Camera di Commercio aumenta la sanzione base, determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10, dalla metà al triplo, quando le violazioni di tardivo e omesso versamento vengono commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione base avviene secondo il seguente schema:
   - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
   - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
   - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
   - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.

2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione

contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 12

Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
   a) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
   b) 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

3. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'articolo 3 comma 2 del D.M. n. 54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

Articolo 13

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
   a) Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni;

b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni;
c) Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

Articolo 14

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).

2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario fino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero fino alla data di emissione dei ruoli o fino alla data di emissione del verbale.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

5. Alle sanzioni previste dal decreto n. 54/2005 non si applica in alcun caso la definizione agevolata degli art. 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15

Rateazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.

2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 1.000,00 euro. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell'articolo 21

comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

3. La Camera di Commercio, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine, la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 16

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
   a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato. In caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
   b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

   In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:
   a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto;
   b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.

3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
   a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto;
   b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non

essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 17

Autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
   a) errore di persona;
   b) evidente errore logico o di calcolo;
   c) doppia imposizione;
   d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
   e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente Camerale.

2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.

3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.

4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.

5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 18

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b), deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.

Articolo 19

Disposizioni finali e transitorie

1. In applicazione del principio del *favor rei* la sanzione minima applicabile alla violazioni relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002 è pari al 10%.

Articolo 20

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo Camerale.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Pavia.

AFFISSA ALL' ALBO CAMERALE
il 15/3/06
ritirata il 30/3/06
opposizioni .....
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Anna Maria Marmondi

31/3/06